

CIRCOLARE n. 43 del 2 aprile 2020

Prot. 376 GRG/mr

OGGETTO: **DPCM 1° aprile 2020: restrizioni prorogate fino al 13 aprile 2020**

Con il DPCM 1° aprile 2020, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si prevede la **proroga fino al 13 aprile 2020 delle misure di contenimento attualmente in vigore.**

Dunque, per i pubblici esercizi rimane fermo:

- **l'obbligo di sospendere l'attività di apertura al pubblico, fermo restando la possibilità di effettuare consegne a domicilio** nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per il confezionamento che nel trasporto;
- **rimangono sospese anche le attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché quelle situate nelle aree di servizio stradali;**
- **restano aperte quelle poste lungo le autostrade (solo per vendita per asporto), nonché quelle presso ospedali e aeroporti;**
- **possono proseguire la loro attività le mense e il catering continuativo su base contrattuale**

Si comunica che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 1° aprile 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che dispone la **proroga fino al prossimo 13 aprile dell'attuale regime di restrizioni per cittadini e imprese** (allegato 1), originariamente in scadenza per il prossimo 3 aprile.

Come si ricorderà, il Provvedimento era stato annunciato in una conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte – tenutasi nella serata di ieri – ove si annunciava la necessità di confermare le misure di contenimento all'emergenza sanitaria da ultimo adottate, sebbene queste abbiano iniziato a generare i primi effetti positivi sulla curva epidemiologica. Il Premier ha chiarito che al momento non è ancora possibile allentare le misure, né assicurare che il 14 aprile tornerà tutto normale, invero, solo il consolidamento dei dati positivi, segnerà l'inizio della c.d. "fase 2" consistente nella convivenza con il virus, ove occorrerà adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la ripresa del contagio, per poi poter giungere alla "fase 3" di ricostruzione e rilancio della vita sociale ed economica.

Come anticipato, il Provvedimento in oggetto proroga fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni contenute nei DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo (così come attualmente vigenti), nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall'Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'unica modifica prevista riguarda le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina e le sedute di allenamento degli atleti che vengono sospese senza alcuna eccezione.

Per quel che più interessa le imprese rappresentate, occorre sottolineare che, alla luce di quanto statuito con il Decreto in parola, fino alla predetta data:

- restano **sospese le attività dei servizi di ristorazione** (vale a dire tutte quelle ricomprese nel Codice Ateco 56, tra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, birrerie, caffetterie ecc.), le quali, tuttavia, hanno la possibilità di **fornire la consegna a domicilio, senza limiti di orario, nel rispetto delle norme igienico sanitarie;**
- restano, altresì, **sospese le discoteche, sale da ballo, night-club e simili, stabilimenti balneari, lacuali e fluviali, nonché sale giochi e biliardi;**
- possono **proseguire** la loro attività le **mense e il catering continuativo su base contrattuale** (cod. 56.29), in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, punto 2, del DPCM 11 marzo 2020;
- restano **chiuse** le attività di somministrazione alimenti e bevande poste all'interno delle **stazioni ferroviarie e lacustri**, nonché quelle situate nelle **aree di servizio stradali, con esclusione** di quelle poste lungo le **autostrade** che, quindi, restano aperte al pubblico, **ma con la sola vendita di prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;**
- restano **aperte** le attività di somministrazione di alimenti e bevande site negli **ospedali e negli aeroporti**, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Infine, si ricorda che, attraverso il proprio sito web [www.fipe.it](http://www.fipe.it) e i principali canali social, la Federazione sta garantendo aggiornamenti in tempo reale sui temi e sui profili d'interesse per la categoria relativi all'emergenza epidemiologica in atto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegato 1

Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
Circolare FIPE n. 42/2020 Circolare FIPE n. 41/2020 Circolare FIPE n. 40/2020 Circolare FIPE n. 39/2020 Circolare FIPE n. 38/2020 Circolare FIPE n. 37/2020 Circolare FIPE n. 36/2020 Circolare FIPE n. 35/2020 Circolare FIPE n. 34/2020 Circolare FIPE n. 33/2020 Circolare FIPE n. 32/2020 Circolare FIPE n. 31/2020 Circolare FIPE n. 30/2020 Circolare FIPE n. 29/2020 Circolare FIPE n. 28/2020 Circolare FIPE n. 27/2020 Circolare FIPE n. 26/2020 Circolare FIPE n. 25/2020 Circolare FIPE n. 24/2020 Circolare FIPE n. 23/2020 Circolare FIPE n. 20/2020 Circolare FIPE n. 19/2020 Circolare FIPE n. 17/2020 Circolare FIPE n. 16/2020 Circolare FIPE n. 14/2020	<a href="http://www.fipe.it/">http://www.fipe.it/</a>	Coronavirus; DPCM 1° aprile 2020; misure di contenimento;